

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza sull'imposizione degli oli minerali (OIOM)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 20 novembre 1996¹ sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *Nell'ingresso e negli articoli 14, 20 capoverso 2, 31, 39 capoverso 1, 67, 68 capoverso 1, 69 e 71 capoverso 1 «legge» è sostituito con «LIOm».*

² *Negli articoli 30 capoverso 1, 42 capoverso 1, 44 capoverso 2, 45c capoverso 1 lettera b, 45d capoverso 1bis, 48 capoverso 1, 57, 66 capoverso 1, 72 capoverso 2 lettera d numero 3 e 76 capoverso 1 «della legge» è sostituito con «LIOm».*

Titolo prima dell'art. 19a

Sezione 1a: Carburanti biogeni

Art. 19a Carburanti biogeni

Per carburanti biogeni s'intendono:

- a. *il bioetanolo*: etanolo proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- b. *il biodiesel*: esteri monoalchilici di acidi grassi di oli vegetali o animali;
- c. *il biogas*: gas ricco di metano proveniente dalla fermentazione o dalla gassificazione della biomassa, inclusi il gas di depurazione e il gas di scarica;
- d. *il biometanolo*: metanolo proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- e. *il biodimetilere*: etere dimetilico proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;

¹ RS 641.611

- f. *il bioidrogeno*: idrogeno proveniente da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- g. i carburanti biogeni sintetici: idrocarburi sintetici o miscele di idrocarburi sintetici provenienti da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili;
- h. gli oli vegetali e animali o gli oli usati vegetali e animali.

Art. 19b Agevolazione fiscale per carburanti biogeni

L'agevolazione fiscale per carburanti biogeni è concessa, su domanda, secondo la tariffa nell'allegato 2.

Art. 19c Esigenze ecologiche

¹ Le esigenze di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettere a–c LIOM (esigenze ecologiche) sono soddisfatte se:

- a. i carburanti biogeni, dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, emettono almeno il 40 per cento in meno di gas serra rispetto alla benzina fossile;
- b. i carburanti biogeni, dalla coltivazione delle materie prime fino al loro consumo, inquinano l'ambiente al massimo il 25 per cento in più rispetto alla benzina fossile; e
- c. le materie prime non sono coltivate su superfici che hanno subito un cambiamento di destinazione dopo il 1° gennaio 2008 e che prima di tale cambiamento presentavano un elevato stock di carbonio o una grande biodiversità.

² Anche l'utilizzazione di superfici non utilizzate è considerata un cambiamento di destinazione.

³ Le superfici con un elevato stock di carbonio sono in particolare le foreste nonché le torbiere e altre zone umide.

⁴ Le superfici con una grande biodiversità sono in particolare le superfici in zone protette che:

- a. sono riconosciute come tali dalla legislazione o dall'autorità competente per la protezione della natura nel Paese in questione; o
- b. sono riconosciute come tali da accordi internazionali o sono inserite negli elenchi di organizzazioni intergovernative o dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Art. 19d Esigenze sociali

¹ Le esigenze di cui all'articolo 12b capoverso 1 lettere d ed e LIOM (esigenze sociali) sono soddisfatte se:

- a. le superfici sulle quali sono coltivate le materie prime necessarie per i carburanti biogeni sono state acquistate legalmente, e tale acquisto legale si basa sul diritto nazionale e sugli obblighi internazionali dello Stato nel quale si

trovano le superfici coltivate nonché sugli standard internazionali riconosciuti da detto Stato; e

- b. all'atto della coltivazione delle materie prime e della fabbricazione dei carburanti biogeni sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di fabbricazione o, almeno, le convenzioni principali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

² Si considerano convenzioni principali dell'OIL:

- a. Convenzione n. 29 del 28 giugno 1930² concernente il lavoro forzato od obbligatorio;
- b. Convenzione n. 87 del 9 luglio 1948³ concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
- c. Convenzione n. 98 del 1° luglio 1949⁴ concernente l'applicazione dei principi del diritto sindacale e di negoziazione collettiva;
- d. Convenzione n. 100 del 29 giugno 1951⁵ sulla parità di remunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile;
- e. Convenzione n. 105 del 25 giugno 1957⁶ concernente la soppressione del lavoro forzato;
- f. Convenzione n. 111 del 25 giugno 1958⁷ concernente la discriminazione nell'impiego e nella professione;
- g. Convenzione n. 138 del 26 giugno 1973⁸ concernente l'età minima di ammissione all'impiego;
- h. Convenzione n. 182 del 17 giugno 1999⁹ concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l'azione immediata volta alla loro abolizione.

Art. 19e Esigenze relative alla fabbricazione di vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa

Se i carburanti biogeni sono fabbricati a partire da vettori energetici rinnovabili diversi dalla biomassa e a tal fine non vengono coltivate materie prime, nel valutare se questi carburanti soddisfano le esigenze di cui agli articoli 19c e 19d per coltivazione delle materie prime si intende la fabbricazione dei vettori energetici.

² RS 0.822.713.9

³ RS 0.822.719.7

⁴ RS 0.822.719.9

⁵ RS 0.822.720.0

⁶ RS 0.822.720.5

⁷ RS 0.822.721.1

⁸ RS 0.822.723.8

⁹ RS 0.822.728.2

Art. 19f Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali

¹ La prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche e l'attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali devono essere fornite:

- a. dall'importatore, per i carburanti biogeni importati;
- b. dallo stabilimento di fabbricazione, per i carburanti biogeni fabbricati in Svizzera.

² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni disciplina i dettagli concernenti la prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche.

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina i dettagli concernenti l'attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali.

Art. 19g Domanda di agevolazione fiscale per carburanti biogeni

¹ La domanda di agevolazione fiscale per carburanti biogeni deve essere presentata alla Direzione generale delle dogane.

² Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- a. documenti che provano l'adempimento delle esigenze ecologiche; e
- b. documenti che attestano l'adempimento delle esigenze sociali.

³ La domanda va presentata per scritto. La Direzione generale delle dogane può esigere che venga utilizzato un modulo ufficiale.

⁴ Se la domanda è accolta, la Direzione generale delle dogane comunica per scritto al richiedente il numero della prova attribuito.

Art. 19h Durata di validità dell'agevolazione fiscale

¹ L'agevolazione fiscale è valida per quattro anni dalla data della decisione. Essa viene revocata se le condizioni non sono più soddisfatte.

² L'importatore o lo stabilimento di fabbricazione deve comunicare immediatamente alla Direzione generale delle dogane i seguenti cambiamenti:

- a. i cambiamenti relativi alla biomassa utilizzata o agli altri vettori energetici rinnovabili e al processo di fabbricazione che possono comportare il mancato adempimento delle esigenze ecologiche o sociali;
- b. i cambiamenti relativi al flusso di merci o alle persone coinvolte nel commercio.

Art. 35 cpv. 1 e 2

¹ I carburanti fabbricati a partire da biomassa o da altri vettori energetici rinnovabili in impianti pilota e in impianti di dimostrazione, ma che non rientrano tra quelli di cui all'articolo 19a, sono esenti da imposta; essi possono contenere una quota molto

esigua di vettori energetici non rinnovabili, sempre che ciò sia indispensabile per la loro fabbricazione.

² *Abrogato*

Art. 45a cpv. 1

¹ L'agevolazione fiscale per la quota biogena nelle miscele costituite da carburanti fruitori dell'agevolazione fiscale e da altri carburanti è concessa proporzionalmente, a condizione che le esigenze ecologiche e sociali siano soddisfatte.

Art. 45b cpv. 1 lett. b

Abrogata

Art. 45c cpv. 2

² L'anticipazione è restituita in base al tenore effettivo di carburanti biogeni. Se il contribuente non può provare il tenore effettivo di carburanti biogeni, l'anticipazione è restituita in base alla quantità massima di carburante biogeno che può essere aggiunto alla merce.

Titolo della sezione 4

Abrogato

Art. 45d Valore di tolleranza

Le quote di carburanti ai sensi dell'articolo 20a capoverso 2 LIOM non devono essere dichiarate separatamente se all'atto della manipolazione sono inevitabili e la loro percentuale non supera lo 0,5 per cento vol. della miscela.

Titolo prima dell'art. 45e

Sezione 4: Disposizioni speciali concernenti il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico impiegati come carburante in caso di immissione nella rete di gas naturale o di consegna diretta a una stazione di rifornimento

Art. 45e

¹ Il biogas, il bioidrogeno e il gas sintetico devono essere dichiarati al servizio di clearing designato dall'industria del gas se:

- a. sono conformi alle disposizioni di marzo 2016¹⁰ della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque per l'immissione di gas rinnovabili (direttiva G13) e vengono immessi e misurati tramite una conduttura fissa; o
- b. sono raffinati per ottenere un carburante di qualità e sono consegnati direttamente a una stazione di rifornimento.

² Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico devono presentare alla Direzione generale delle dogane, tramite il servizio di clearing:

- a. la dichiarazione fiscale periodica secondo l'articolo 20 LIOM;
- b. il rapporto periodico secondo l'articolo 31 LIOM.

³ I fornitori e i venditori di gas naturale devono presentare alla Direzione generale delle dogane, tramite il servizio di clearing, le dichiarazioni relative a una differenza d'imposta secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera a LIOM.

⁴ Gli stabilimenti di fabbricazione che producono biogas, bioidrogeno o gas sintetico nonché i fornitori e i venditori di gas naturale devono inoltre registrare:

- a. gli acquisti di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartiti secondo i fornitori;
- b. le consegne di biogas, bioidrogeno e gas sintetico, ripartite secondo i destinatari.

⁵ Gli importatori, gli esportatori e gli intermediari devono dichiarare al servizio di clearing tutte le quantità di biogas, bioidrogeno e gas sintetico importate, esportate e commercializzate.

Art. 48a

Abrogato

Art. 101 cpv. 3 lett. d

Abrogata

II

L'allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa:

¹⁰ La direttiva G13 può essere acquistata presso la Società svizzera dell'industria del gas e delle acque al sito Internet: www.svgw.ch > Regolamentazione/Shop > Regolamentazione > Gas.

Allegato 2
(art. 19b)

Tariffa d'imposta per i carburanti biogeni

| Voce di tariffa | Designazione della merce | Aliquota d'imposta | Supplemento fiscale |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------|
| | | per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. |
| 2207. 1000 2000 | Bioetanolo | 0.00 | 0.00 |
| 3826. 0010 | Biodiesel | 0.00 | 0.00 |
| 2711. 1910 | Biogas, liquefatto | 0.00 | 0.00 |
| | | per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. |
| 2711. 2910 | Biogas, allo stato gassoso | 0.00 | 0.00 |
| | | per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. |
| 2905. 1110 | Biometanolo | 0.00 | 0.00 |
| 2909. 1910 | Biodimetilere | 0.00 | 0.00 |
| | | per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. |
| 2804. 1000 | Bioidrogeno: | | |
| | – allo stato gassoso | 0.00 | 0.00 |
| | | per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. |
| | – liquefatto | 0.00 | 0.00 |
| | Carburanti biogeni sintetici: | | |
| 2710. 1912 1919 | – oli e grassi vegetali e animali idrogenati | 0.00 | 0.00 |
| 2711. 1910 | – gas sintetico, liquefatto | 0.00 | 0.00 |
| 3824. 9030 | – residui di distillazione di biodiesel | 0.00 | 0.00 |
| | | per 1000 kg fr. | per 1000 kg fr. |
| | Carburanti biogeni sintetici: | | |

| | | | |
|------------|--|------------------------------|------------------------------|
| 2711. 2910 | – gas sintetico, allo stato gassoso | 0.00 | 0.00 |
| | | per 1000 l a 15 °C fr. | per 1000 l a 15 °C fr. |
| Cap. 15 | Oli vegetali e animali o oli usati vegetali e animali | 0.00 | 0.00 |

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

Disposizione transitoria della modifica del [...]

Le agevolazioni fiscali per carburanti provenienti da materie prime rinnovabili concesse prima dell'entrata in vigore della modifica del [...] rimangono valide fino alla loro scadenza.

V

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2016.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato
(cifra III)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 30 gennaio 2008¹¹ che adegua le aliquote d'imposta sugli oli minerali per la benzina

Ingresso

visto l'articolo 12e capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 1996¹² sull'imposizione degli oli minerali,

2. Ordinanza del 4 aprile 2007¹³ sul trattamento dei dati nell'AFD

Allegato A 45a Titolo e parentesi sotto il titolo

Prova dell'adempimento delle esigenze ecologiche poste ai carburanti biogeni e attestazione dell'adempimento delle esigenze sociali poste ai carburanti biogeni

(art. 12b cpv. 1 della LF del 21 giu. 1996¹⁴ sull'imposizione degli oli minerali; art. 19f dell'O del 20 nov. 1996¹⁵ sull'imposizione degli oli minerali)

Allegato A 45a numero 1

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve alla gestione delle prove dell'adempimento delle esigenze ecologiche poste ai carburanti biogeni e delle attestazioni dell'adempimento delle esigenze sociali poste ai carburanti biogeni.

Allegato A 45a numero 2 punti 5 e 6

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

- 11 RS 641.613
- 12 RS 641.61
- 13 RS 631.061
- 14 RS 641.61
- 15 RS 641.611

5. data della comunicazione del numero della prova secondo l'articolo 19g capoverso 4 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali;
6. *abrogato*
7. durata dell'agevolazione fiscale concessa;

Allegato A 45b Titolo e parentesi sotto il titolo

Carburanti biogeni per la produzione di energia elettrica

(art. 12b cpv. 1, 27 e 29 della LF del 21 giu. 1996¹⁶ sull'imposizione degli oli minerali; art. 19f, 68 e 71 dell'O del 20 nov. 1996¹⁷ sull'imposizione degli oli minerali; art. 7a della LF del 26 giu. 1998¹⁸ sull'energia; appendice 1.5 numero 6.4 dell'O del 7 dic. 1998¹⁹ sull'energia; n. 6.4 della «Direttiva sulla remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica (RIC), Art. 7a LEne, Biomassa – appendice 1.5 OEn» del 1° gen. 2016²⁰)

Allegato A 45b numero 1

1. Scopo

Il sistema d'informazione serve alla vigilanza delle aziende svizzere che fabbricano carburanti biogeni con i quali producono energia elettrica.

Allegato A 45b numero 2 punti 1 e 5

2. Contenuto

Il sistema d'informazione può contenere i seguenti dati:

1. dati personali e indirizzi di persone fisiche o giuridiche e di associazioni di persone che fabbricano carburanti biogeni con i quali producono energia elettrica;
5. in caso di agevolazione fiscale ai sensi dell'articolo 19b capoverso 1 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali:
 - a. numero della prova,
 - b. data della comunicazione del numero della prova secondo l'articolo 19g capoverso 4 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali,
 - c. durata dell'agevolazione fiscale concessa;

¹⁶ RS 641.61

¹⁷ RS 641.611

¹⁸ RS 730.0

¹⁹ RS 730.01

²⁰ La direttiva può essere scaricata gratuitamente dal sito dell'Ufficio federale dell'energia: www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elettrico > Energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili > Rimunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica > Documenti utili > Direttive

3. Ordinanza del 4 aprile 2007²¹ sugli emolumenti dell'Amministrazione federale delle dogane

Appendice cifra 7.13

| Cifra | | Tassa |
|-------|---|------------|
| 7.13 | Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per carburanti biogeni secondo la legislazione sull'imposizione degli oli minerali: | |
| | a. domande concernenti carburanti secondo l'articolo 12b capoverso 2 dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali: | |
| | – domande per carburanti fabbricati esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane ²² | fr. 100.– |
| | – altre domande | fr. 300.– |
| | b. domande concernenti altri carburanti | fr. 1000.– |

²¹ RS 631.035

²² La lista positiva della Direzione generale delle dogane può essere scaricata gratuitamente dal sito dell'AFD: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera oppure Territorio svizzero > Imposta sugli oli minerali > Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili > Prova delle esigenze ecologiche e sociali minime.